

RETE NATURA 2000

MISURE GENERALI DI CONSERVAZIONE

REGOLAMENTAZIONI COGENTI NEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 (SIC, ZSC, ZPS, ZSC/ZPS) DELL'EMILIA-ROMAGNA

In tutti i siti Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS) sono vietati i Piani, i Programmi, i Progetti, gli Interventi e le Attività di seguito individuati che possono compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali, con particolare riguardo alla flora, alla fauna ed agli habitat di interesse comunitario tutelati ai sensi delle Direttive n. 92/43/CEE e n. 2009/147/CE (ex 79/409/CEE), al fine di ottenere un miglioramento del loro stato di conservazione.

Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti

E' vietato realizzare nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e di smaltimento di fanghi e di rifiuti, nonché l'ampliamento di quelli esistenti in termini di superficie; sono fatte salve le discariche per inerti previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito

E' vietato realizzare nuovi elettrodotti e linee elettriche aeree di alta e media tensione e la manutenzione straordinaria o la ristrutturazione di quelle esistenti; sono fatti salvi i progetti e gli interventi per i quali si preveda la realizzazione di opere di prevenzione del rischio di elettrocuzione e di impatto degli uccelli mediante modalità tecniche e accorgimenti idonei come indicato nelle Linee guida per la mitigazione dell'impatto delle linee elettriche sull'avifauna del Ministero dell'Ambiente -ISPRA del 2008 (es. *applicazione di piattaforme di sosta, posa di dispositivi di segnalazione sui cavi o utilizzo di cavi ad alta visibilità, interrimento dei cavi, isolamento dei sostegni e utilizzo di cavi isolati, in particolare in prossimità di pareti rocciose, di siti di nidificazione di rapaci e ardeidi, e di località in cui si concentra il passaggio dei migratori*), previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.

È vietato realizzare nuovi impianti fotovoltaici a terra e nelle acque lentiche (impianti flottanti o galleggianti):

- in presenza di habitat di interesse comunitario, così come individuati nella "Carta degli Habitat della Regione Emilia-Romagna";

- nelle acque lentiche di origine naturale o artificiale (zone umide, laghi, valli, paludi, lagune, bacini, torbiere, stagni, fontanili, risorgive, prati umidi, pozze di abbeverata e maceri, comprese le casse di espansione), d'acqua dolce, salata e salmastra;

- nelle aree di cava dismesse a destinazione finale di invaso o bacino;

- nelle aree di cava abbandonate e non sistemate nelle quali a seguito delle attività estrattive si sia formato un invaso idrico;

- nelle aree di cava a destinazione finale ambientale;

- nelle aree forestali;

- in tutti gli altri casi sono possibili i nuovi impianti fotovoltaici a terra o flottanti / galleggianti, previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.

Per quanto concerne le fonti energetiche rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomasse, biogas e idroelettrico), sono, altresì, fatte salve le norme contenute nei seguenti provvedimenti regionali:

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1793 del 3.11.2008 "Direttive in materia di derivazioni d'acqua pubblica ad uso idroelettrico".

- Deliberazione Assembleare n. 28 del 6.12.2010 "Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica. (Proposta della Giunta regionale in data 15 novembre 2010, n. 1713)".

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 46 del 17.1.2011 "Ricognizione delle aree oggetto della deliberazione dell'assemblea legislativa del 6 dicembre 2010, n. 28 (recante "Prima individuazione delle aree e dei siti per l'istallazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica")."

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 926 del 27.6.2011 "Ricognizione delle aree oggetto della deliberazione dell'Assemblea legislativa del 6 dicembre 2010, n. 28 (recante "Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica") per i territori dei sette comuni dell'Alta Val Marecchia".

- Deliberazione Assembleare n. 51 del 26.7.2011 "Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica. (Proposta della Giunta regionale in data 4 luglio 2011, n. 969)".

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1458 del 20.9.2021 "Indirizzi attuativi della deliberazione dell'assemblea legislativa 6 dicembre 2010, n. 28, per promuovere la realizzazione di impianti fotovoltaici in aree di cava dismesse".

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 214 del 13.2.2023 "Specificazione dei criteri localizzativi per garantire la massima diffusione degli impianti fotovoltaici e per tutelare i suoli agricoli e il valore paesaggistico e ambientale del territorio".

E' vietato realizzare nuovi impianti eolici; sono fatti salvi gli interventi di sostituzione ed ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento del numero e dell'altezza degli aerogeneratori e dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione, nonché gli impianti eolici per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw per richiedente, previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.

In caso di progetti di impianti eolici da realizzarsi in una fascia di 5 km dai siti Natura 2000, è obbligatorio effettuare le valutazioni di incidenza attenendosi, in particolare per i Chiroterri, alle indicazioni adottate dal Consiglio d'Europa con la risoluzione 5.6 "Wind Turbines and Bat Populations" del 2006. In particolare, la Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito dovrà basarsi su indagini conoscitive, sia bibliografiche, sia sul campo, relative all'intero arco dell'anno, considerando un'area interessata dalle indagini del raggio di almeno 5 km attorno alle centrali eoliche in progetto, al fine di conoscere gli aspetti quantitativi e qualitativi delle comunità nidificanti, svernanti e migratrici, nonché individuando e monitorando le rotte migratorie degli uccelli e dei Chiroterri e le aree di collegamento per le specie presenti nell'ambito regionale, oltre che con rilievi a vista, mediante strumenti (radar, termocamere, bat detector, microfoni, ecc.) in grado di fornire le indicazioni circa fenologia e caratteristiche del flusso migratorio (altezza e direzione di volo, intensità).

Attività turistico-ricreativa

E' vietato realizzare nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, ad eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generali e di settore, comunali, provinciali e dei parchi nazionali e regionali, vigenti alla data del 7 novembre 2006 – DGR n. 1435/06, ed a condizione che sia conseguita la positiva Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione, generali e di settore, territoriale ed urbanistica di riferimento dell'intervento. Sono fatti salvi gli interventi di sostituzione ed ammodernamento anche tecnologico degli impianti di risalita delle piste da sci esistenti necessari per la loro messa a norma rispetto alla sicurezza delle stesse che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione delle ZPS e delle ZSC, che prevedano lo smantellamento degli impianti dismessi, previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito

E' vietato circolare con mezzi a motore al di fuori delle strade; è fatto salvo il transito di mezzi a motore per le seguenti attività: agricole e forestali, soccorso, vigilanza, protezione civile, antincendio, militari, esecuzione di lavori o di servizio dei gestori di reti tecnologiche e infrastrutturali, controllo della fauna ai sensi dei Piani di controllo regionali o delle Aree protette, nonché i mezzi che consentono l'accesso al fondo e alle aziende da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori, gestori e altri da loro autorizzati. L'uso di mezzi a motore per casistiche diverse dalle precedenti è possibile previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito; sono esclusi da tale divieto le imbarcazioni

E' vietato accedere alle grotte e alle cavità naturali o artificiali in gruppi superiori a 20 persone contemporaneamente, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito. Qualora vi siano colonie riproduttive di Chiroterri opportunamente segnalate è, inoltre, vietato accedere dal 1 maggio al 30 settembre, mentre, se sono presenti colonie svernanti, è vietato l'accesso dal 15 novembre al 15 marzo, salvo valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.

E' vietato accendere fuochi in grotte o nelle cavità naturali e artificiali.

E' vietato occludere o danneggiare le grotte e le cavità sotterranee, di origine naturale o artificiale, che ospitano i Chiroterri. L'eventuale chiusura delle cavità per ragioni di sicurezza deve, comunque, garantire la possibilità di accesso in volo di Chiroterri e il passaggio di altri animali di interesse comunitario e quelli di interesse conservazionistico di cui all'Allegato 2

E' vietato svolgere attività di giochi di guerra simulata.

E' vietato praticare il campeggio ed il bivacco al di fuori di strutture e di aree specifiche destinate al turismo all'aria aperta, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito; sono fatti salvi i casi previsti dal Piano Antincendio Regionale in vigore in quanto lo stesso è già stato sottoposto alla Valutazione di incidenza (Vinca).

E' vietato sorvolare a bassa quota (inferiore a 500 m AGL - Above Ground Level) con qualunque tipo di velivolo e aeromobile a motore, compresi i droni, sopra alle acque lentiche di origine naturale o artificiale (zone umide, laghi, valli, paludi, lagune, bacini, torbiere, stagni, fontanili, risorgive, prati umidi, pozze di abbeverata e maceri, comprese le casse di espansione) e nel raggio di 500 m dalle pareti rocciose, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito; sono fatti salvi i sorvoli per motivi di soccorso, di vigilanza, di protezione civile, antincendio e militari

E' vietato accedere nelle dune costiere e negli scanni naturali, al di fuori delle apposite passerelle, nelle aree caratterizzate dalla presenza dei seguenti habitat: - 1210 *Vegetazione annua delle linee di deposito marine*, - 2110 *Dune embrionali mobili*, - 2120 *Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* (dune bianche)*, - 2130* *Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie)*, - 2160 *Dune con presenza di *Hippophae rhamnoides**, - 2230 *Dune con prati di *Malcolmietalia**, - 2250* *Dune costiere con *Juniperus spp.**, - 2260 *Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia*, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.

E' vietato depositare materiale di qualsiasi tipo ed effettuare il rimessaggio dei natanti sulle dune costiere nelle aree caratterizzate dalla presenza dei seguenti habitat: - 1210 *Vegetazione annua delle linee di deposito marine*, - 2110 *Dune embrionali mobili*, - 2120 *Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* (dune bianche)*, - 2130* *Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie)*, - 2160 *Dune con presenza di *Hippophae rhamnoides**, - 2230 *Dune con prati di *Malcolmietalia**, - 2250* *Dune costiere con *Juniperus spp.**, - 2260 *Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia*.

E' vietato accedere, dal 15 marzo al 15 luglio alle isole fluviali non abitate, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.

E' vietata la realizzazione di spettacoli pirotecnici e il rilascio di oggetti in atmosfera (lanterne cinesi, palloncini ecc.), salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.

Attività agricola, zootecnica, pioppicoltura e castanicoltura

Attività agricola

E' vietato convertire le superfici a prato permanente o a pascolo permanente ad altri usi, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.

E' vietato utilizzare i diserbanti e il pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente lungo le sponde dei fossi e nelle aree marginali tra i coltivi, ad eccezione delle scoline.

E' vietato bruciare in qualunque periodo dell'anno le stoppie e le paglie, nonché la vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati sulle superfici a seminativo, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito; sono fatti salvi gli interventi di bruciatura connessi a ragioni di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente

E' vietato bruciare la vegetazione presente nelle capezzagne, nelle scoline, nelle tare e in altri elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario.

E' vietato trinciare o tagliare la vegetazione arborea e arbustiva negli spazi aperti e nei pascoli, in pianura e in collina (fino a 600 m slm), dal 15 marzo al 15 luglio salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito; sono fatti salvi gli interventi di potatura.

E' vietato eliminare o rimodellare i terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretti a secco oppure da una scarpata inerbita, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.

E' vietato eseguire livellamenti significativi che comportino la modifica morfologica del terreno e/o la struttura scolante esistente, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina, per la sistemazione dei terreni a risaia e per gli impianti arborei e viticoli.

E' vietato sperimentare, coltivare e utilizzare organismi geneticamente modificati (OGM), ai sensi dell'art. 56 della L.R. n. 6/05.

E' vietato tagliare la vegetazione arbustiva o arborea nei boschetti dal 15 marzo al 15 luglio in pianura e in collina (fino a 600 m slm), salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito; tale divieto non è comprensivo delle fasi di depezzamento, di concentramento e di esbosco del legname ai margini delle piste e non si applica alle potature.

Nelle aree appartenenti al demanio pubblico fluviale in concessione ad uso agricolo:

- è obbligatorio mantenere le aree naturali o seminaturali presenti come definite dalla Determina regionale n. 14585 del 3.7.2023

- è vietato tagliare la vegetazione arbustiva e arborea presente prima della concessione dell'area demaniale

- nelle porzioni coltivate a prato permanente e/o prato stabile e/o gestite come pascolo, è obbligatorio mantenere a prato permanente e/o a prato stabile, senza lavorazione e trasemina, almeno il 25% della superficie in concessione; tale superficie può essere sfalciata e/o pascolata periodicamente. La superficie da mantenere a prato permanente e/o prato stabile e/o a pascolo non lavorato è calcolata al netto delle aree naturali o seminaturali ed è liberamente definita all'interno dell'area richiesta in concessione.

- nelle porzioni coltivate a seminativo, frutteto, pioppeto o ad arboricoltura da legno, è obbligatorio lasciare una fascia incolta di 20 m di larghezza nel lato verso il corso d'acqua, qualora l'area in concessione sia prospiciente al corso d'acqua; qualora nella suddetta fascia di 20 m, siano già presenti frutteti, vigneti, pioppeti o impianti di arboricoltura da legno, tali colture possono essere mantenute fino a fine ciclo.

Cartografia regionale delle aree agricole vincolate

E' vietato eliminare i suddetti elementi di origine naturale o artificiale, qualora ricadano nelle specifiche aree individuate nella Cartografia regionale delle aree agricole vincolate:

- boschetti di origine naturale o artificiale (superficie < 2.000 mq, copertura > 20%) e altre formazioni di origine artificiale di qualsiasi estensione realizzate su terreni agricoli con specie arboree forestali
- complessi macchia-radura
- arbusteti (copertura > 40%)
- prati permanenti e/o pascoli permanenti
- terreni saldi (copertura arbustiva < 40%), come definiti dal Regolamento regionale n. 3/2018, e aree incolte (non gestite agronomicamente da oltre 5 anni)
- acque lentiche di origine artificiale (zone umide, laghi, valli, paludi, lagune, bacini, torbiere, stagni, fontanili, risorgive, prati umidi, pozze di abbeverata e maceri, comprese le casse di espansione) di acque dolci, salmastre o salate.
E' obbligatorio trasformare a prato permanente le specifiche aree agricole attualmente coltivate individuate nella Cartografia regionale delle aree agricole vincolate. In tali prati sarà necessario effettuare almeno uno sfalcio annuo, nel periodo eventualmente indicato dall'Ente gestore, con la possibilità di utilizzare il prodotto ricavato dal taglio. In tali prati è vietato impiegare fitofarmaci, diserbanti, fertilizzanti di sintesi, liquami, fanghi e digestati, mentre sono esclusi dal divieto i prodotti ammissibili nell'agricoltura biologica.
È vietato utilizzare fitofarmaci, diserbanti, fertilizzanti di sintesi, liquami, fanghi e digestati, nonché il pirodiserbo nelle specifiche aree individuate nella Cartografia regionale delle aree agricole vincolate; sono esclusi dal divieto i prodotti ammissibili nell'agricoltura biologica.
E' vietato trasformare in aree agricole coltivate le aree ricadenti nelle specifiche aree individuate nella Cartografia regionale delle aree pubbliche vincolate
Pioppicoltura
È vietato tagliare i pioppeti dal 15 marzo al 15 luglio, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.
Castanicoltura
È obbligatorio lasciare almeno 5 esemplari (vivi, deperienti o morti), se presenti, con diametro superiore a 1 m per ogni ettaro di superficie nei castagneti da frutto. In caso di particelle con frazioni di ettaro il computo delle piante da rilasciare viene arrotondato all'unità per difetto e vale per ogni singola particella accorpata (coltivata da frutto senza soluzione di continuità da un unico soggetto conduttore); 2 o più appezzamenti non accorpata non sono sommabili ai fini dell'individuazione del numero di piante da rilasciare.
E' vietato tagliare la vegetazione arbustiva o arborea nel raggio di 10 m dalle acque lentiche di origine naturale o artificiale (zone umide, laghi, bacini, torbiere, stagni e pozze di abbeverata) e da ingressi di grotte, inghiottitoi, forre o cavità naturali; sono fatti salvi gli interventi di taglio della vegetazione per evitarne l'eventuale copertura o l'interramento previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito, nonché le attività previste in applicazione alle misure agro-ambientali.
E' vietato tagliare la vegetazione arbustiva o arborea dal 15 marzo al 15 luglio in pianura e in collina (fino a 600 m slm), salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito; sono fatti salvi gli interventi di potatura.
E' vietato sradicare le ceppaie, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.
Attività selvicolturale
<i>Le seguenti regolamentazioni riguardano la gestione forestale, i tagli di utilizzazione e le altre attività selvicolturali nei boschi, compresi i boschi ripariali, le siepi e le tartufoie controllate; sono fatte salve le aree urbane e le aree cortilive.</i>
Boschi e Siepi
E' vietato tagliare la vegetazione arbustiva o arborea nel raggio di 10 m dalle acque lentiche di origine naturale (zone umide, laghi, valli, paludi, lagune, bacini, torbiere, stagni, fontanili, risorgive e pozze di abbeverata), e da ingressi di grotte, inghiottitoi, forre o cavità naturali; sono fatti salvi gli interventi di taglio della vegetazione per evitarne l'eventuale copertura o l'interramento, previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.
E' vietato tagliare piante vive con diametro superiore a 1 m, ad eccezione degli alberi presenti sugli argini dei corsi d'acqua o per motivi connessi alla sicurezza pubblica, previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito
E' vietato tagliare la vegetazione arbustiva o arborea dal 15 marzo al 15 luglio in pianura e in collina (fino a 600 m slm), salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito; tale divieto non è comprensivo delle fasi di depezzamento, di concentramento e di esbosco del legname ai margini delle piste e non si applica alle potature.
E' vietato trattare a ceduo semplice o trattare a taglio raso i boschi in cui gli ontani neri e bianchi sono le specie dominanti.
E' vietato lasciare una superficie scoperta accorpata superiore a 4 ha nei boschi cedui semplici (comprese le tagliate effettuate nei precedenti 3 anni).
E' obbligatorio rilasciare almeno 20 esemplari vivi di conifere, se presenti, per ogni ettaro di superficie all'interno di boschi misti di latifoglie, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.
E' obbligatorio, in caso di tagli boschivi di estensione superiore ad 1 ha, comprese le conversioni all'alto fusto, rilasciare almeno 3 piante vive per ogni ettaro, da destinare all'invecchiamento, scelte tra i soggetti di maggior diametro e appartenenti a specie autoctone anche sporadiche, nonché almeno 3 piante morte o marcescenti in piedi per ogni ettaro, scelte tra i soggetti di maggior diametro.
E' obbligatorio, in caso di taglio di boschi cedui semplici, che almeno il 70% delle matricine da rilasciare sia scelto tra quelle di maggior diametro ed appartenenti a specie autoctone, anche sporadiche; sono fatti salvi gli interventi nei corsi d'acqua e nei canali.
E' vietato sradicare le ceppaie, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito; sono fatti salvi gli interventi negli argini dei corsi d'acqua.
Nei boschi di castagno puri o a dominanza di castagno il turno dei tagli non può essere inferiore a 15 anni.
Nei boschi di faggio il turno dei tagli non può essere inferiore a 35 anni.
E' vietato eliminare i seguenti elementi di origine naturale: boschetti e siepi
E' vietato eliminare i seguenti elementi di origine artificiale: boschetti, siepi, filari e piantate, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito; è fatto salvo quanto già specificato per gli interventi di cui alle misure agro-ambientali
Rimboschimenti
E' vietato effettuare rimboschimenti con specie arboree e arbustive alloctone; sono fatti salvi gli impianti di pioppicoltura e di arboricoltura da legno, anche con conifere, a finalità produttive, i quali necessitano di Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito, nel caso ricadano in aree pubbliche o, se ricadono in aree private, qualora vengano interessate superfici con presenza di elementi naturali e seminaturali.

E' vietato, limitatamente ai siti Natura 2000 di collina e di montagna (oltre 200 m slm), effettuare rimboschimenti nei prati, nei pascoli, negli incolti, nei terreni saldi, negli arbusteti, nelle brughiere e nelle chiarie interforestali, ad eccezione di quelle create nell'ambito di tagli boschivi fitosanitari autorizzati e destinate a successivi rinfoltimenti, oppure, in caso di interventi necessari alla difesa del suolo o per ripristini naturalistici, da effettuarsi, comunque, tramite l'impiego di specie autoctone e previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.

Attività venatoria e gestione faunistica

E' vietato esercitare l'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva n. 79/409/CEE (modificata dalla Direttiva n. 2009/147/CE).

E' vietato catturare o uccidere esemplari appartenenti alle specie di: Allodola (*Alauda arvensis*), Combattente (*Philomachus pugnax*), Moretta (*Aythya fuligula*) e Pavoncella (*Vanellus vanellus*), fatte salve diverse indicazioni del Piano nazionale di gestione della Pavoncella.

E' vietato catturare o uccidere, in data antecedente al 1 ottobre, esemplari appartenenti alle specie di: Alzavola (*Anas crecca*), Beccaccia (*Scolopax rusticola*), Beccaccino (*Gallinago gallinago*), Canapiglia (*Anas strepera*), Codone (*Anas acuta*), Fischione (*Anas penelope*), Folaga (*Fulica atra*), Frullino (*Lymnocyptes minimus*), Germano reale (*Anas platyrhynchos*), Marzaiola (*Anas querquedula*), Mestolone (*Anas clypeata*) e Moriglione (*Aythya ferina*)

E' vietato catturare o uccidere intenzionalmente esemplari appartenenti alle specie di interesse conservazionistico di cui all'Allegato 2, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.

E' vietato esercitare l'attività venatoria prima della 3° domenica di settembre e dopo il 1 febbraio, con l'eccezione della caccia di selezione agli Ungulati.

E' vietato esercitare l'attività venatoria nei mesi di ottobre, novembre e dicembre alla fauna selvatica migratoria da appostamento fisso o temporaneo, apprestamento o vagante per più di 3 giornate alla settimana a scelta del singolo cacciatore e dopo le ore 14,30.

E' vietato esercitare l'attività venatoria nel mese di gennaio per più di 2 giornate alla settimana, scelte tra giovedì, sabato e domenica definite dal calendario venatorio regionale, con l'eccezione della caccia agli Ungulati che resta regolamentata dal calendario venatorio regionale.

Qualora vi sia presenza, anche parziale, di ghiaccio è vietato esercitare l'attività venatoria alla fauna selvatica migratoria acquatica da appostamento fisso o temporaneo, apprestamento o vagante, dopo le ore 14,30, in tutte le acque lentiche di origine naturale o artificiale (zone umide, laghi, valli, paludi, lagune, bacini, torbiere, stagni, fontanili, risorgive, prati umidi, pozze di abbeverata e maceri, comprese le casse di espansione) e nelle acque lotiche (corsi d'acqua naturali e artificiali), e nel raggio di 500 m dalle loro rive più esterne.

E' vietato esercitare l'attività venatoria con i rapaci, nonché il loro addestramento.

E' vietato detenere e utilizzare munizioni contenenti piombo per l'attività venatoria durante l'esercizio della suddetta attività all'interno delle acque lentiche di origine naturale o artificiale (zone umide, laghi, valli, paludi, lagune, bacini, torbiere, stagni, fontanili, risorgive, prati umidi, pozze di abbeverata e maceri, comprese le casse di espansione), d'acqua dolce, salata e salmastra, con esclusione dei maceri e delle pozze di abbeverata, nonché nel raggio di 150 m dalle loro rive più esterne.

E' vietata la riduzione quantitativa complessiva delle aree precluse all'attività venatoria, all'interno di ogni singola ZPS presente alla data del 7 novembre 2006 o di ogni singola ZSC presente alla data del 7 ottobre 2013, o, qualora successiva, alla data di istituzione della ZPS o della ZSC, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.

E' obbligatorio contenere il numero dei cani utilizzati durante le braccate entro il numero di 12 esemplari nello svolgimento dell'attività venatoria e del controllo del Cinghiale.

Per il controllo del Cinghiale vale quanto stabilito dai Piani di controllo regionali e degli Enti gestori delle Aree protette.

E' vietato effettuare gli interventi di controllo della Volpe in tana in cavità naturali, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito, mentre sono consentiti gli interventi di controllo nelle cavità artificiali (manufatti, fienili, ecc.), di norma non utilizzati dal Lupo o dall'Istrice, qualora sia accertato dall'Ente gestore l'utilizzo del sito Natura 2000 da parte del Lupo o dell'Istrice per la riproduzione.

E' obbligatorio, nei piani di controllo di specie invasive, ad esclusione delle Nutrie, impiegare esche selettive nelle trappole o nelle strutture assimilabili e garantendo una pronta liberazione degli esemplari non appartenenti alle specie bersaglio.

E' vietato attuare la pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di Corvidi; il controllo demografico delle popolazioni di Corvidi è, comunque, vietato nelle aree di presenza del Lanario (*Falco biarmicus*).

Per il controllo della Nutria vale quanto stabilito dai Piani di controllo regionali e degli Enti gestori delle Aree protette.

E' vietato effettuare i ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli realizzati con soggetti appartenenti a specie e popolazioni autoctone mantenute in purezza e provenienti da allevamenti nazionali, e di quelli effettuati con soggetti provenienti dalle zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio.

E' vietato allevare e introdurre in libertà uccelli acquatici, sia autoctoni che esotici, in tutte le acque lentiche di origine naturale o artificiale (zone umide, laghi, valli, paludi, lagune, bacini, torbiere, stagni, fontanili, risorgive, prati umidi, pozze di abbeverata e maceri, comprese le casse di espansione), anche in mancanza della reiterazione delle Ordinanze del Ministero della Salute emanate in merito all'influenza aviaria, ad esclusione dei soggetti utilizzati come richiami vivi per la caccia agli uccelli acquatici.

E' vietato istituire nuove Aziende Agri-Turistico-Venatorie (AATV) o ampliare quelle esistenti; sono fatti salvi i casi di ampliamenti riguardanti aree oggetto di misure agro-ambientali, previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.

E' vietato sparare nei campi di addestramento cani dal 15 marzo al 15 luglio presenti nelle Aziende Agri-Turistico-Venatorie (AATV).

E' vietato istituire nuove Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani (ZAC) e per le gare cinofile, nonché ampliarle.

E' vietata l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio al 1 settembre; sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e), della L. n. 157/92, purché già sottoposte alla procedura di Valutazione di incidenza (Vinca); sono possibili le gare cinofile previa valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.

Attività di pesca e gestione della fauna ittica

E' vietato immettere esemplari di specie di pesci, anfibi, rettili e invertebrati alloctoni nelle acque lentiche di origine naturale o artificiale (zone umide, laghi, valli, paludi, lagune, bacini, torbiere, stagni, fontanili, risorgive, prati umidi, pozze di abbeverata e maceri, comprese le casse di espansione), nelle acque lotiche (corsi d'acqua naturali e artificiali) e in mare, fatta eccezione delle specie *Ruditapes philippinarum* (*Tapes philippinarum*) e *Crassostrea gigas*. I ripopolamenti e le reintroduzioni con soggetti appartenenti a specie autoctone vanno eseguiti secondo le procedure indicate nell'art. 12 del DPR n. 357/97.

E' vietato reimmettere nell'ambiente gli individui alloctoni catturati con qualsiasi metodo di pesca e di cattura, ad eccezione degli impianti di pesca a pagamento, ferma restando la tutela del benessere animale.

E' obbligatorio utilizzare solo specie autoctone nello svolgimento dell'attività di ripopolamento ittico, previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.

E' vietato catturare o uccidere intenzionalmente esemplari appartenenti alle specie di interesse conservazionistico di cui all'Allegato B, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito; in caso di cattura accidentale gli esemplari devono essere immediatamente rilasciati.

E' obbligatorio impiegare ami senza ardiglione o con ardiglione schiacciato.
E' vietato abbandonare lenze o altro materiale utilizzato nell'esercizio della pesca.
E' obbligatorio attenersi, per quanto concerne la pesca della specie anguilla (<i>Anguilla anguilla</i>), alle misure previste dal Regolamento n. 1100/07 (CE) e ai Piani nazionali e regionali di gestione per l'anguilla.
E' vietato istituire le Aree di pesca regolamentata previste dalla L.R. n. 11/12, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.
E' vietato istituire nuovi campi gara temporanei o permanenti.
E' vietato esercitare l'attività di pesca in mare in difformità con quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento (CE) n. 1967/06 e s.m.i.
Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari e viabilità
E' vietato realizzare nuove strutture o infrastrutture di servizio ad attività e stabilimenti balneari in presenza degli habitat: - 1210 <i>Vegetazione annua delle linee di deposito marine</i> , - 2110 <i>Dune embrionali mobili</i> , - 2120 <i>Dune mobili del cordone litorale con presenza di <i>Ammophila arenaria</i> (dune bianche)</i> , - 2130* <i>Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie)</i> , - 2160 <i>Dune con presenza di <i>Hippophae rhamnoides</i></i> , - 2230 <i>Dune con prati di <i>Malcolmietalia</i></i> , - 2250* <i>Dune costiere con <i>Juniperus spp.</i></i> , - 2260 <i>Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia</i>
E' vietato utilizzare i diserbanti e il pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente nelle scarpate stradali.
E' obbligatorio, nel caso di realizzazione di barriere trasparenti fonoassorbenti o fonoisolanti o di delimitazione di impianti sportivi e di edifici con vetrate di dimensioni superiori ai 6 mq, installare sistemi di mitigazione visiva per l'avifauna, mediante marcature che devono interessare i pannelli trasparenti in modo omogeneo.
E' obbligatorio installare batbrick o batbox in caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici, di ponti o di altre costruzioni antropiche esistenti, laddove sia accertata la presenza di colonie di Chiroatteri; l'intervento deve, comunque, conservare gli spazi e le caratteristiche dei luoghi utilizzati in precedenza dai Chiroatteri, oltre alla possibilità di accesso degli esemplari.
Utilizzo delle acque lentiche e lotiche, interventi nei corsi d'acqua e infrastrutture idrauliche
Acque lotiche
Gli interventi sui corsi d'acqua naturali e sui canali di bonifica devono essere progettati secondo le Linee guida per la riqualificazione integrata dei corsi d'acqua naturali (DGR n. 1587/15) e le Linee guida per la riqualificazione ambientale dei Canali di Bonifica (DGR n. 246/12), qualora sia tecnicamente possibile.
E' obbligatorio rispettare il rilascio del Deflusso Minimo Vitale nelle captazioni idriche, esistenti o nuove, nei corsi d'acqua naturali; sono fatti salvi i prelievi in deroga previa Valutazione di incidenza (Vinca) dall'Ente gestore del sito.
E' vietato effettuare la copertura o il tombinamento dei corsi d'acqua; sono fatti salvi gli interventi limitati al tratto necessario a garantire l'accesso ai terreni limitrofi.
E' obbligatorio, in caso di interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione di manufatti in alveo, rimuovere o adeguare i manufatti che interrompono il "continuum" dei corsi d'acqua e che limitano i naturali spostamenti della fauna ittica di interesse comunitario, qualora sia tecnicamente possibile, economicamente sostenibile e non comporti significativi effetti negativi da un punto di vista della diffusione di specie alloctone. In caso di interventi relativi a opere di nuova realizzazione, che potrebbero determinare l'interruzione della continuità ecologica di fiumi e torrenti, è obbligatorio prevedere la costruzione di strutture idonee a garantire il mantenimento della continuità ecologica fluviale, qualora sia tecnicamente possibile, economicamente sostenibile e non comporti significativi effetti negativi da un punto di vista della diffusione di specie alloctone.
E' obbligatorio, nelle zone interessate dai lavori in alveo, predisporre azioni di recupero preventivo degli esemplari appartenenti alle specie di interesse conservazionistico di cui all'Allegato B, qualora i lavori ne possano pregiudicare la sopravvivenza.
E' obbligatorio rispettare la regolamentazione relativa alle Attività selvicolturali di cui alle presenti Misure Generali di Conservazione, in caso di interventi di manutenzione e di utilizzazione della vegetazione ripariale.
È vietato utilizzare diserbanti e il pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente nei corsi d'acqua naturali e artificiali (canali demaniali irrigui, di scolo e promiscui).
Acque lentiche
Costituiscono acque lentiche di origine naturale i seguenti ambienti, d'acqua dolce, salata e salmastra:
- zone umide, laghi, valli, paludi, lagune, bacini naturali, torbiere, stagni, fontanili, risorgive, prati umidi, pozze di abbeverata
Non costituiscono acque lentiche di origine naturale i seguenti ambienti:
- i corsi d'acqua naturali e artificiali (fiumi, torrenti, rii e canali)
Costituiscono acque lentiche di origine artificiale i seguenti ambienti, d'acqua dolce, salata e salmastra:
- zone umide, laghi, valli, paludi, lagune, bacini artificiali, stagni, prati umidi, pozze di abbeverata e maceri, casse di espansione e altri bacini artificiali abbandonati
Non costituiscono acque lentiche di origine artificiale i seguenti ambienti, purché ancora in esercizio:
- i bacini artificiali per l'itticoltura e per la pesca sportiva
- i bacini artificiali di decantazione di fanghi
- i bacini delle acque di lavaggio degli impianti fissi di lavorazione degli inerti
- i bacini artificiali di decantazione delle acque degli zuccherifici attivi
- i bacini artificiali di raccolta dei reflui zootecnici.
E' vietato eliminare i seguenti elementi di origine naturale: zone umide, laghi, valli, paludi, lagune, bacini, torbiere, stagni, fontanili, risorgive, prati umidi e pozze di abbeverata. Sono fatti salvi gli interventi di difesa del suolo previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.
E' vietato eliminare i seguenti elementi di origine artificiale: zone umide, laghi, valli, paludi, lagune, bacini, casse di espansione, stagni, prati umidi, canneti, maceri, pozze di abbeverata e altri bacini artificiali abbandonati, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.
E' vietato eliminare isole, barene e dossi esistenti nelle acque lentiche di origine naturale o artificiale (zone umide, laghi, valli, paludi, lagune, bacini, torbiere, stagni, fontanili, risorgive, prati umidi, pozze di abbeverata e maceri, comprese le casse di espansione); salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.

E' vietato determinare improvvise variazioni del livello idrometrico dell'acqua delle acque lentiche di origine naturale o artificiale (zone umide, laghi, valli, paludi, lagune, bacini, torbiere, stagni, fontanili, risorgive, prati umidi, pozze di abbeverata e maceri), come pure il completo prosciugamento, dal 15 marzo al 15 luglio, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito; sono fatte salve le casse di espansione, gli interventi per cause di forza maggiore, quelli di gestione delle opere idrauliche e di bonifica e le aree agricole oggetto di misure agro-ambientali.

Sono vietate le captazioni idriche e le attività che comportano il totale prosciugamento delle acque lentiche di origine naturale o artificiale (zone umide, laghi, valli, paludi, lagune, bacini, torbiere, stagni, fontanili, risorgive, prati umidi, pozze di abbeverata e maceri, comprese le casse di espansione), nel periodo dal 15 marzo al 15 luglio; sono fatte salve le attività ordinarie e straordinarie che comportano il prosciugamento temporaneo previste in applicazione alle misure agro-ambientali, le operazioni di prosciugamento delle vasche salanti delle saline in produzione, le operazioni motivate da esigenze di sicurezza e di emergenza idraulica, gli interventi connessi alla riparazione di cedimenti degli argini o di guasti ai manufatti per la regolazione dei livelli idrici, nonché, previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito, gli interventi di manutenzione straordinaria delle valli, dei fondali e/o degli argini

E' obbligatorio rispettare la regolamentazione relativa alle Attività selvicolturali e alle Attività agricole di cui alle presenti Misure Generali di Conservazione, in caso di interventi di manutenzione e di utilizzazione della vegetazione ripariale e di gestione delle acque lentiche di origine naturale o artificiale (zone umide, laghi, valli, paludi, lagune, bacini, torbiere, stagni, fontanili, risorgive, prati umidi, pozze di abbeverata e maceri, comprese le casse di espansione); sono fatte salve le attività previste in applicazione alle misure agro-ambientali.

E' vietato tagliare la vegetazione erbacea ed il canneto presente sulle sponde delle zone umide, di origine naturale o artificiale (laghi, valli, paludi, lagune, bacini, torbiere, stagni, fontanili, risorgive, prati umidi, pozze di abbeverata e maceri, comprese le casse di espansione), dal 15 marzo al 15 luglio su una superficie maggiore del 50%, salvo Valutazione di incidenza dell'Ente gestore del sito; sono fatte salve le attività previste in applicazione alle misure agro-ambientali.

È vietato utilizzare i diserbanti e il pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente sulle sponde delle acque lentiche di origine naturale o artificiale (zone umide, laghi, valli, paludi, lagune, bacini, torbiere, stagni, fontanili, risorgive, prati umidi, pozze di abbeverata e maceri, comprese le casse di espansione); sono fatte salve le attività previste in applicazione delle normative inerenti il contenimento e/o l'eradicazione delle specie invasive aliene.

Attività estrattiva

E' vietato aprire nuove cave e miniere o ampliare quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore, comunali, provinciali e dei parchi nazionali e regionali, in corso di approvazione alla data del 7 ottobre 2013, per quanto concerne le ZSC, e vigenti alla data del 7 novembre 2006, per quanto riguarda le ZPS e le ZSC/ZPS. Il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva deve essere realizzato per fini naturalistici, attraverso la creazione di acque lentiche di origine artificiale (zone umide, laghi, valli, paludi, lagune, bacini, stagni, prati umidi, pozze di abbeverata e maceri, comprese le casse di espansione) e/o di aree boscate, anche alternate a modesti spazi aperti, previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento.

Sono, invece, ammessi interventi di escavazione di pubblico interesse che siano finalizzati alla sicurezza territoriale, ad uso irriguo, alla navigabilità, nonché alla rinaturazione ed alla riqualificazione ambientale, purché pianificati o programmati dalle autorità pubbliche competenti ed a condizione che sia conseguita la positiva Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito dei singoli progetti, ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento degli interventi. Il recupero finale delle aree interessate, comprensive anche di un'adeguata fascia di rispetto, dovrà esclusivamente essere realizzato a fini naturalistici, attraverso: la creazione di zone umide e/o di aree boscate, anche alternate a modesti spazi aperti, soprattutto in pianura e nei fondovalle, nonché la realizzazione di pareti verticali, cavità, detrito di falda alla base di pareti nei versanti collinari e montani, fatte salve le esigenze gestionali che hanno determinato la loro realizzazione.

Altre attività

E' vietato tagliare, raccogliere, asportare o danneggiare intenzionalmente esemplari delle specie vegetali di interesse conservazionistico di cui all'Allegato B, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito

E' obbligatorio utilizzare, nei ripristini ambientali, specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone e compatibili con l'ambiente che si intende ripristinare, preferibilmente di provenienza locale.

E' vietato immettere nell'ambiente esemplari di specie vegetali ed animali alloctone; sono fatti salvi gli allevamenti recintati e la messa a dimora di piante nelle aree agricole non occupate da habitat, nelle aree urbane e nelle aree cortilive.

E' vietato liberare o immettere nell'ambiente esemplari di animali appartenenti a specie autoctone allevati in cattività, ad eccezione degli interventi previsti dai Piani di gestione faunistica e dai Programmi ittici, per i quali è stata acquisita la Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.

E' vietato catturare, raccogliere o uccidere intenzionalmente esemplari, comprese uova e larve, appartenenti alle specie animali di interesse conservazionistico di cui all'Allegato B, nonché di tutti gli anfibi e i rettili appartenenti alle specie autoctone, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito

E' vietato distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi, tane, rifugi e ricoveri, siano essi naturali o artificiali, di uccelli, di Chiroteri e di altri animali di interesse comunitario e quelli di interesse conservazionistico di cui all'Allegato B.

E' vietato distruggere o danneggiare intenzionalmente, anche parzialmente, gli habitat di interesse comunitario di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE; sono fatti salvi gli interventi sottoposti alla procedura della Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.

Le colonie feline presenti all'interno dei siti Natura 2000 devono essere delocalizzate.

E' vietato somministrare alimenti alla fauna selvatica, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito e ad esclusione degli interventi a sostegno della fauna selvatica in difficoltà per eventi meteorologici o in condizioni ambientali avverse previa comunicazione all'Ente gestore del sito.

E' vietato illuminare direttamente i siti di rifugio dei Chiroteri, quali grotte, cavità naturali, rupi, edifici o manufatti, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.

E' vietato tagliare piante vive con diametro superiore a 1 m, ad eccezione degli alberi presenti sugli argini dei corsi d'acqua o per motivi di sicurezza pubblica, previa perizia di stabilità.

E' vietato sradicare le ceppaie, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito; sono fatti salvi gli interventi nei giardini, nelle aree cortilive e nei centri urbani.

E' vietato asportare materiale mineralogico e paleontologico, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito, con particolare riferimento alle cristallizzazioni nelle grotte e al travertino nelle aree caratterizzate dalla presenza di sorgenti pietrificanti (habitat 7220* *Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi - Cratoneurion*).

E' vietato effettuare la pulizia meccanica delle spiagge naturali non occupate da stabilimenti balneari già autorizzati, ad eccezione dei primi 4 m dal limite della battigia.